

## Statuto dell'Associazione Nazionale

### “CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI – APS”

#### Articolo 1 – Denominazione, durata e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata “CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI - APS” (in denominazione abbreviata: C.G.S. – APS), d'ora in avanti semplicemente indicata come «Associazione».
- 2) Essa è promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS", e pertanto potrà postporre alla propria denominazione le sigle dei suddetti Enti.
- 3) L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 4) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 5) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Roma e potrà istituire proprie sedi operative su tutto il territorio dello Stato italiano.
- 6) L'Associazione è riconosciuta "Associazione Nazionale di cultura cinematografica" con Decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 6 dicembre 1968, ai sensi dell'art. 44 della legge n.1213/965 e "Ente Nazionale a carattere assistenziale" con Decreto del Ministero dell'Interno n.559/4766/12000 A.83 del 18 giugno 1986, ai sensi del comma quarto dell'art.2 della legge n. 524/1974 e dell'art. 20 del DPR n.640/1972.
- 7) L'Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come Ente del Terzo Settore, associazione culturale, ente non commerciale, ente di tipo associativo, associazione nazionale di cultura cinematografica, associazione di ispirazione religiosa.

8) Tutta l'attività associativa è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle Leggi che regolano le persone giuridiche di diritto privato.

9) Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.

#### **Articolo 2 – Scopo e finalità**

1) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2) Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di San Giovanni Bosco e allo stile salesiano.

3) Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà, anche attraverso la propria organizzazione territoriale, le seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

	b) formazione universitaria e post – universitaria;	
	c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;	
	d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;	
	e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;	
	j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	

### **Articolo 3 – Settori di attività e ambiti di presenza**

1) Nel rispetto delle finalità e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2,

l'Associazione si propone di contribuire alla crescita integrale dei giovani, rispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero; sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile; promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di San Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana; diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché promuovere la cultura cinematografica attraverso proiezioni, cinema d'essai, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci a livello locale, regionale nazionale ed internazionale per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione; dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi; qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale.

2) Per conseguire le finalità previste dallo Statuto, l'Associazione si propone una

presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa, del web o di altri settori delle espressioni culturali giovanili.

3) Essa opera secondo una originale proposta culturale e formativa ed un coerente programma di attività associative da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti:

a) ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;

b) salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura;

c) territoriale (nazionale, regionale e locale), essendo presente dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell'Associazione.

4) L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative. In particolare, a livello nazionale, l'Associazione si propone di:

a) predisporre, attraverso i propri organi associativi, programmi e piani articolati nei settori di attività previsti dallo Statuto;

b) garantire a tutti gli associati e i loro aderenti occasioni strutturate di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori e i vari livelli di impegno associativo, avvalendosi anche degli apporti di esperti

esterni e delle Università Salesiane;

c) promuovere iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documen-

tazioni nell'ambito dei settori specifici dell'Associazione;

d) elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi

nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso critico

dei mezzi di comunicazione sociale e per sviluppare le attitudini e le capaci-

tà creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero;

e) rappresentare se stessa e le sue strutture periferiche presso gli organismi

internazionali e nazionali, presso gli organi dello Stato, le Pubbliche Ammi-

nistrazioni e altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Asso-

ciatione.

#### **Articolo 4 – Altre attività**

1) L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispet-

to alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di

risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività

diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

#### **Articolo 5 – Operatività**

1) L'Associazione nazionale ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei

singoli soci delle associazioni locali affiliate, attraverso la proposta del servizio

volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività

associative.

2) Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di ma-

turazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educa-

tive emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

3) Attraverso la realizzazione della Proposta Culturale-Formativa, l'Associazione

tende a coinvolgere anche la famiglia nelle Associazioni Locali, riconoscendo il suo insostituibile ruolo educativo.

4) Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarità nella esperienza associativa.

5) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

6) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo agli aderenti dei propri associati. quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

7) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

8) L'Associazione può costituire e aderire a Reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs. 117/2017 con altri Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità, l'ispirazione e il carisma salesiano, previo nulla-osta degli Enti promotori.

#### **Articolo 6 – Proposta unitaria**

1) L'Associazione sviluppa i propri programmi associativi dei singoli settori in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.

2) Essa predispone programmi associativi che muovono dall'interesse giovanile a

fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita compartecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionalizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.

#### **Articolo 7 – Collegamento con gli Enti Promotori**

- 1) L'Associazione Nazionale riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS negli Organi sociali dell'Associazione medesima, in cui esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni religiose.
- 2) Gli Enti promotori non hanno scopo di lucro.
- 3) Al fine di rendere efficace il loro ruolo, gli Enti Promotori CNOS e CIOFS, sono Associati all'Associazione, nella persona dei rispettivi Presidenti.
- 4) Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, i Presidenti degli Enti promotori CNOS e CIOFS - o i loro rispettivi delegati appositamente nominati - sono membri dell'Assemblea e del Consiglio direttivo degli Organi locali, territoriali e nazionali dell'Associazione, nei quali hanno anche l'esercizio di voto.
- 5) I Delegati degli Enti promotori restano in carica fino a dimissioni o revoca.
- 6) Gli Enti promotori, nelle persone dei rispettivi Presidenti o dei loro Delegati, hanno il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti nazionali e periferici tra l'Associazione e gli Enti Promotori.
- 7) Qualora, per qualsiasi motivo ed unilateralmente, gli Enti Promotori, sia con-

giuntamente che disgiuntamente, dovessero riscontrare il venire meno nell'Associazione le caratteristiche ed i motivi per la sua promozione, potranno revocare il loro impegno. In caso di revoca dell'impegno l'Associazione non potrà più utilizzare la sigla dell'Ente che ne ha revocato la promozione.

#### **Articolo 8 – Associati**

- 1) Sono Associati dell'Associazione i seguenti Soggetti:
  - a) gli Enti Promotori CNOS e CIOFS, nella persona dei rispettivi Presidenti nazionali in carica o dei loro delegati nazionali;
  - b) le Associazioni Locali costituite presso le Istituzioni dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice che accettano le finalità e le norme contenute nel presente Statuto, e altre Associazioni Locali che adottano uno statuto conforme con le linee guida stabilite dall'Associazione Nazionale;
  - c) Altri Enti senza fini di lucro, che operino nei settori di attività dell'Associazione e che condividano espressamente le finalità del presente statuto, la cui adesione sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio direttivo.
- 2) In ogni caso, l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale affiliate.
- 3) I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), al fine di essere Associati all'Associazione, dovranno:
  - a) essere costituiti nel rispetto delle vigenti norme di Legge;
  - b) essere retti da un proprio Statuto, nel quale siano espressamente recepiti i principi e le finalità del presente Statuto;

c) essere dotati di propri Organi il cui funzionamento sia adeguato ai principi di democraticità, dare l'attribuzione della legale rappresentanza al Presidente, e prevedere l'obbligo di approvazione annuale del bilancio o rendiconto economico e finanziario, nonché l'elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci;

4) Gli Enti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) devono prevedere nel proprio ordinamento la presenza del Delegato degli Enti promotori di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

5) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:

a) la facoltà di utilizzare la sigla "C.G.S./CNOS-CIOFS" nella denominazione e nel materiale informativo, pubblicitario e promozionale; tale facoltà può comunque essere disciplinata dal Consiglio direttivo nazionale con apposite condizioni; in particolare, i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) avranno la facoltà di utilizzare nella propria denominazione la sigla "C.G.S./CNOS-CIOFS" soltanto previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne stabilisce le condizioni;

b) il diritto del Soggetto associato, nella persona del Presidente o di un suo socio munito di delega scritta, di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

c) il diritto del Soggetto Associato, nella persona del Presidente o di un suo socio munito di delega scritta, di partecipare all'Assemblea Nazionale con

	diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto;	
	d) il dovere di osservare le norme statutarie e garantirne il rispetto da parte di tutti i soci nell'esercizio delle attività, quando esse siano svolte sotto il controllo dell'Associazione locale affiliata;	
	e) il dovere di non aderire e/o affiliarsi ad altre Associazioni nazionali di cultura cinematografica.	
	6) Gli Associati sono tenuti ad agire in modo da favorire il buon funzionamento degli Organi associativi, e sono altresì responsabili dell'adempimento degli obblighi di carattere economico che derivano dall'affiliazione.	
	7) Gli Associati sono tenuti a comunicare all'associazione nazionale, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi o nel proprio Statuto.	
	8) L'Associato può essere radiato dall'Associazione qualora non rispetti il presente statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.	
	9) Le cariche dell'Associazione nazionale sono elettive e possono esservi eletti tutti i Soci dei soggetti associati.	
	10) L'affiliazione, le cui modalità sono disciplinate da apposito regolamento, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.	
	11) È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.	
	<b>Articolo 9 – Ammissione</b>	
	1) I Soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo Nazionale, che potrà sentire il parere del Coordinamento territoriale competente, con le modalità specificate nei Regolamenti dell'Associazione Na-	
	Pagina 11 di 35	

zionale, di cui al successivo art. 30.

2) Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati.

3) L'ammissione obbliga gli associati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

#### **Articolo 10 – Struttura dell'Associazione**

1) L'Associazione ha struttura federativa, comprendente:

a) le Associazioni/Enti Locali ad essa Associati;

b) i Coordinamenti territoriali, che hanno la facoltà di costituirsi a norma di Legge come Associazioni.

2) L'Associazione Nazionale potrà dotarsi di eventuali Organismi di natura giuridica e tecnico-organizzativa, i cui compiti potranno essere determinati dai Regolamenti di cui al successivo art. 30.

#### **Articolo 11 – Organi centrali e periferici**

1) L'Associazione, per l'organizzazione e lo sviluppo delle proprie attività nel territorio, si articola negli organi centrali e nelle strutture periferiche.

2) L'articolazione per ambiti, di cui al primo comma del precedente art. 3, potrà essere deliberata dall'Assemblea Nazionale e disciplinata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione attraverso appositi Regolamenti, di cui al successivo art. 30.

3) Sono organi centrali dell'Associazione:

a) l'Assemblea Nazionale;

b) il Consiglio Direttivo Nazionale;

c) il Presidente Nazionale;

d) l'Organo di controllo.

4) Sono organi periferici dell'Associazione:

- a) il Coordinamento territoriale;
- b) l'Assemblea territoriale;
- c) il Consiglio Direttivo del coordinamento territoriale;
- d) il Coordinatore territoriale;
- e) le associazioni/enti locali;
- f) l'Assemblea delle associazioni/enti locali;
- g) il Consiglio Direttivo delle associazioni/enti locali;
- h) il presidente dell'associazione/ente locale.

#### **Articolo 12 – Consulta Nazionale dei Coordinamenti Territoriali**

- 1) La Consulta Nazionale dei coordinamenti territoriali è formata dai coordinatori territoriali e dai delegati territoriali degli Enti Promotori.
- 2) È presieduta e convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno per esprimere un parere consultivo su argomenti di carattere nazionale e territoriale, nonché per coordinare l'attività dei Coordinamenti territoriali.
- 3) Alla Consulta hanno diritto di partecipare i membri del Consiglio direttivo nazionale.

#### **Articolo 13 - Associazioni Locali**

- 1) Le associazioni/enti locali, di cui al precedente art.8, costituiscono le sedi operative di base della struttura federativa dell'Associazione Nazionale.
- 2) Essi si configurano quali «circoli di cultura cinematografica», in quanto svolgono attività di promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.
- 3) Le associazioni/enti locali sono composte da persone fisiche, secondo le di-

sposizioni di Legge, che, oltre a usufruire dei servizi erogati dall'Associazione e a seguito di domanda accolta dal Consiglio Direttivo Locale, acquistano la qualifica di socio, per libera scelta, con il conseguente impegno al rispetto delle relative norme statutarie.

4) Possono partecipare e aderire alle attività dell'Associazione/ente locale le persone fisiche che usufruiscono dei relativi servizi associativi, secondo le modalità stabilite dagli Statuti e dai regolamenti interni delle rispettive Associazioni.

5) Ciascuna associazione, ente o circolo locale Associato all'Associazione Nazionale deve:

a) essere costituito a norma del Codice Civile;

b) essere retto da un proprio Statuto o atto di indirizzo, in cui siano esplicitamente recepite le finalità di cui al presente Statuto;

c) essere dotato di propri Organi associativi, in cui siano previste le funzioni del Presidente, del Delegato/a locale CNOS e/o CIOFS, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

6) Al Presidente di ciascuna Associazione locale spetta:

a) la legale rappresentanza della propria Associazione, esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo Locale;

b) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, nonché la competenza sull'inoltro degli atti o pratiche associative presso gli Organi dell'Associazione o presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali.

7) Ai singoli componenti del Consiglio Direttivo Locale, di norma, sono demandati compiti specifici, tra cui quelli di Segretario, Tesoriere o altri incarichi associativi.

8) All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno dal proprio Presidente, spetta:

a) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative culturali e formative;

b) l'elezione – una volta ogni quattro anni - dei membri del proprio Consiglio Direttivo, ai quali deve appartenere di diritto il Delegato/a degli Enti Promotori;

c) la predisposizione di proposte e di richieste programmatiche da inoltrare agli organi territoriali o nazionali dell'Associazione;

d) l'approvazione delle relazioni annuali consuntive e preventive e del rendiconto economico – finanziario annuale.

9) Le associazioni/enti locali sono rappresentate nelle assemblee territoriali e nazionali dal proprio Presidente o da un socio dell'Associazione da questi delegato in forma scritta; in ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

10) Le associazioni/enti locali, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizio, agiscono in proprio, con piena autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

11) Ciascuna Associazione/ente Locale, inoltre, provvederà alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

12) L'Associazione Nazionale, per quanto attiene alla gestione delle singole Associazioni/enti Locali e al regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, potrà prestare esclusivamente la propria consulenza.

13) Le Associazioni Locali, ai fini della qualifica di circoli di cultura cinematografica e ai fini della qualifica di Associazione di Promozione Sociale, sono soggette al

riconoscimento del Ministero e/o degli uffici competenti, ai sensi delle norme di Legge vigenti in materia.

#### **Articolo 14 – Coordinamento Territoriale**

1) In ogni Regione italiana ove siano presenti almeno tre associazioni/enti locali Associati all'Associazione nazionale in base al presente Statuto si può istituire un Coordinamento territoriale. Nelle Regioni ove non si raggiungono le tre associazioni affiliate, si può istituire un coordinamento territoriale interregionale, disciplinato dalle stesse norme e avente le medesime funzioni.

2) Il coordinamento territoriale è un organo sociale periferico dell'associazione nazionale per la promozione e il coordinamento delle associazioni locali affiliate presenti nel rispettivo ambito territoriale.

3) Detto coordinamento territoriale può costituirsi in Associazione a norma del Codice Civile, dotandosi di un proprio Statuto conforme al Codice del Terzo Settore, che dovrà essere approvato con relativa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

4) Nelle Regioni aventi un numero inferiore a tre associazioni/enti locali Associati e/o nelle quali, per qualunque motivo, non si istituisce un coordinamento territoriale, il consiglio direttivo nazionale può nominare un Responsabile territoriale.

#### **Articolo 15 – L'Assemblea del Coordinamento territoriale**

1) L'Assemblea del Coordinamento territoriale è costituita dai presidenti delle associazioni/enti locali affiliate che hanno sede legale nella regione o nel territorio di appartenenza.

2) L'assemblea territoriale elegge il coordinatore territoriale e il Consiglio direttivo territoriale.

3) Gli aventi diritto al voto esprimono i voti stabiliti sulla base dei criteri adottati

all'Assemblea Nazionale.

4) Le assemblee territoriali devono essere celebrate entro il primo quadrimestre dell'anno, e di norma almeno 30 giorni prima dell'assemblea nazionale. Per quanto riguarda i termini e le modalità di convocazione delle assemblee valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del presente Statuto.

5) Le assemblee territoriali sono regolate dalle stesse norme dell'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

#### **Articolo 16 – Il Consiglio direttivo Territoriale**

1) Il coordinamento territoriale armonizza la propria attività con quella svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2) Il Consiglio Direttivo territoriale è l'Organo direttivo del coordinamento territoriale, è responsabile della sua gestione ed è composto:

a) dal Coordinatore territoriale;

b) dal Delegato regionale CNOS,

c) dalla Delegata regionale CIOFS,

d) da almeno quattro componenti eletti dall'assemblea territoriale.

3) I Consiglieri sono eletti dall'assemblea territoriale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato maggior numero di voti.

4) Nella prima riunione il Consiglio direttivo territoriale elegge il Coordinatore e il suo Vice.

5) Il Consiglio direttivo territoriale è responsabile dell'organizzazione e della promozione dell'attività dell'Associazione Nazionale nel territorio di competenza; a tal fine provvede ad amministrare i fondi assegnati dall'Associazione Nazionale

e ogni altra entrata a qualsiasi titolo realizzata e predisporre la relazione sulla gestione amministrativa per la dovuta approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

6) Il Consiglio direttivo territoriale è presieduto dal Coordinatore territoriale o, in sua assenza, dal Vice.

7) Il Consiglio direttivo territoriale si riunisce su iniziativa del Coordinatore e si considera validamente costituito se sono presenti il Coordinatore o il suo vice e almeno tre componenti; si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, in una delle quali delibera il programma economico e finanziario e la programmazione formativa. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

8) Il Consiglio direttivo territoriale viene convocato dal Coordinatore anche a mezzo posta elettronica con conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di cinque giorni prima di quello di svolgimento della riunione.

9) Il Consiglio direttivo territoriale può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Coordinatore ovvero quando lo richiedano, con motivazione esplicita, almeno tre dei suoi componenti; in questo caso il Coordinatore è tenuto a far svolgere la riunione entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. A cura del Coordinatore viene redatto il verbale della riunione, che egli stesso presenta, per l'approvazione, alla prima riunione immediatamente successiva.

10) Sono ammessi provvedimenti di urgenza del Coordinatore purché ratificati alla prima riunione immediatamente successiva.

11) Per la elezione, la decadenza e le integrazioni del Coordinamento territoriale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per

il Consiglio Direttivo Nazionale.

- 12) Il Consiglio Direttivo territoriale può designare quale referente territoriale per il Consiglio direttivo nazionale un proprio componente diverso dal Coordinatore territoriale; in assenza di tale designazione, sarà il Coordinatore stesso ad assumere il ruolo di referente.

#### **Articolo 17 – Il Coordinatore territoriale**

- 1) Il coordinatore territoriale è il rappresentante dell'Associazione Nazionale nel territorio di competenza.
- 2) È membro della Consulta Nazionale dei Coordinamenti Territoriali di cui all'articolo 12.
- 3) Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
- a) convoca l'Assemblea Territoriale su conforme decisione del coordinamento territoriale;
  - b) convoca e presiede il Consiglio direttivo territoriale provvedendo ad attuarne le deliberazioni;
  - c) assicura il coordinamento per la realizzazione delle iniziative;
  - d) è responsabile delle procedure amministrative;
  - e) garantisce la correttezza delle informazioni relative alla consistenza ed alla attività delle associazioni del territorio di competenza;
  - f) presenta all'Assemblea Territoriale, per la sua approvazione, la relazione morale predisposta dal Consiglio direttivo territoriale;
- 4) Ove il coordinamento territoriale sia costituito in associazione, il ruolo di coordinatore territoriale è assunto dal Presidente dell'associazione.

#### **Articolo 18 – Il Responsabile Territoriale**

- 1) Nei territori ove non è possibile costituire il coordinamento, il Consiglio Direttivo

Nazionale può nominare un Responsabile territoriale, con il compito di rappresentare l'Associazione Nazionale nel territorio di competenza.

2) I Responsabili territoriali durano in carica quattro anni, con possibilità di revoca anticipata e partecipano alle riunioni della Consulta Nazionale di cui all'art. 12, con diritto di voto.

3) Al termine di ciascun anno di mandato, i Responsabili territoriali inviano al Consiglio Direttivo Nazionale una circostanziata relazione sull'attività da essi svolta.

4) In caso di decadenza del Consiglio direttivo nazionale, anche i Responsabili territoriali decadono dalla loro carica.

#### **Articolo 19 – L'Assemblea Nazionale**

1) L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

2) Hanno diritto di voto in Assemblea:

a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;

b) gli Enti promotori CNOS e CIOFS, nella persona dei loro Presidenti o dei rispettivi Delegati nazionali.

3) Ciascun associato ha diritto a un voto, nella persona del proprio Presidente.

4) In caso di impedimento, il presidente dell'Associazione locale affiliata può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio della medesima associazione locale, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di

tre associati.

6) Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

7) Partecipano all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto:

c) i Delegati/e territoriali CNOS e CIOFS;

d) i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;

e) i Coordinatori territoriali;

f) i componenti l'Organo di controllo.

8) E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9) l'Assemblea Nazionale approva, su proposta del consiglio direttivo nazionale, le modifiche statutarie.

10) L'Assemblea Nazionale ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo nazionale di cui all'art. 22 e seguenti;

b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo di cui all'art. 27;

c) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 28

d) approva il bilancio dell'Associazione;

e) approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'as-

sociazione;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **Articolo 20 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale**

1) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni.

2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea nazionale si intendono domiciliati presso a sede dell'Associazione locale di appartenenza, e riceveranno la convocazione presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall'ultima valida comunicazione.

4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno; tale termine è anticipato al 30 aprile qualora sia necessario provvedere all'approvazione del rendiconto relativo alle raccolte di fondi effettuate nell'esercizio precedente.

7) L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo nazionale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto.

8) L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:

a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo nazionale;

b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.

9) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

10) Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di convocare l'Assemblea Nazionale con votazione "ad referendum" indetta fra tutti gli Associati con le seguenti modalità:

a) L'espressione del voto degli Associati avviene con votazione tramite scheda.

b) Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee ad Referendum sarà fissato per non prima del trentesimo giorno del mese susseguente a quello cui corrisponde l'invio dell'ordine del giorno a tutti gli Associati tramite raccomandata o mezzo idoneo equivalente.

c) In caso d'urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di quindici giorni dal Consiglio direttivo nazionale, che domanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale.

d) L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione.

e) L'Assemblea si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

f) Nel termine prefissato, ciascuno degli aventi diritto esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno.

g) Per l'assemblea "ad referendum" non sono ammesse deleghe di voto.

h) La Commissione Verifica Poteri, composta da tre a cinque componenti designati dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle votazioni, dovrà organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterrà opportuno, verificando la regolarità di espressione del voto e la trasparenza delle operazioni.

i) Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti s'intendono approvate.

j) Il risultato delle votazioni obbliga tutti gli Associati: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dalla Commissione Verifica Poteri e dal Presidente Nazionale in carica e pubblicato nel Sito internet dell'Associazione nazionale.

#### **Articolo 21 – Costituzione dell'Assemblea**

1) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più

uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

2) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

3) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

4) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

6) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

#### **Articolo 22 – Consiglio Direttivo Nazionale: elezione e composizione**

1) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e si riunisce almeno tre volte all'anno.

2) Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire il Comitato Esecutivo Nazionale,

con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

3) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da dodici persone, di cui:

a) Sette membri eletti dall'Assemblea nazionale in rappresentanza delle associazioni/enti locali Associati;

b) Tre membri eletti dall'Assemblea nazionale in rappresentanza dei coordinamenti territoriali;

c) Due delegati, nominati rispettivamente dagli Enti promotori CNOS e CIOFS, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

4) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

5) Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i coordinatori territoriali e i referenti territoriali non eletti o persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente nazionale.

6) Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente Nazionale o di chi ne fa le veci.

### **Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo Nazionale – funzioni**

1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

a) nominare eventuali Commissioni Nazionali, a cui demandare compiti specifici;

b) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | c) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale, determinando forme, modi e tempi di attuazione;  |  |
|  | d) promuovere e controllare l'andamento della Associazione nelle sue strutture Nazionale, Territoriali e Locali;   |  |
|  | e) programmare il piano annuale o pluriennale di formazione per gli Associati e i loro aderenti e coordinare le iniziative formative e culturali a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, fornendo i supporti necessari; |  |
|  | f) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art.30;   |  |
|  | g) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Nazionale, e nel secondo semestre approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;     |  |
|  | h) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;   |  |
|  | i) redigere la relazione annuale da presentare al Ministero competente;  |  |
|  | j) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art. 30;  |  |
|  | k) determinare l'entità delle quote associative;   |  |
|  | l) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria;  |  |
|  | m) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;  |  |
|  | n) deliberare lo scioglimento dei Coordinamenti territoriali e provvedere, se necessario, alla nomina di un Commissario territoriale;  |  |
|  | o) attuare il controllo di legittimità sulle Assemblee elettive degli Organi territo-  |  |

riali;

p) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee nazionali, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

q) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi;

2) Un Consigliere Nazionale decade dopo tre assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale maturate nel corso di un biennio.

3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo Nazionale, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente, per cooptazione, al completamento del Consiglio, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 30.

4) I componenti cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea Nazionale, alla quale sarà sottoposta la ratifica della nomina, e successivamente rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale.

5) Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale e di esercizio del voto sono disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che, in prima convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri effettivi.

6) Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 24 – Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale**

1) Il Consiglio Direttivo Nazionale decade a seguito delle dimissioni contempora-

nee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

2) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione nazionale sono irrevocabili.

3) Congiuntamente al Consiglio Direttivo Nazionale decadono tutti gli organi da esso nominati.

#### **Articolo 25 – Presidente e Vicepresidente nazionale**

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione. A tali fini, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta;

b) il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, convoca le Assemblee nazionali;

c) il Presidente assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

d) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni verranno svolte dal Vicepresidente.

2) La persona che abbia ricoperto la carica di Presidente nazionale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle

condizioni di seguito indicate:

- a) è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie;
- b) in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora venga eletto all'unanimità dal Consiglio Direttivo nazionale.

3) Il Vicepresidente:

- a) collabora ordinariamente con il Presidente Nazionale nel coordinamento delle Attività associative in riferimento ai Settori di attività e ai Territori;
- b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente Nazionale, ne assume temporaneamente tutte le funzioni;
- c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente Nazionale anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge.

4) Le cariche di Presidente e Vicepresidente nazionale sono incompatibili con le cariche di Coordinatore territoriale e/o di Presidente del circolo/ente locale.

5) I Consiglieri eletti quali rappresentanti dei coordinamenti territoriali di cui all'art. 22, comma 3, lettera b) non possono ricoprire la carica di Presidente e/o Vicepresidente nazionale.

#### **Articolo 26 - Comitato Esecutivo Nazionale**

1) Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vicepresidente Nazionale, dai Delegati Nazionali degli Enti Promotori, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale.

2) Il Comitato Esecutivo collabora con il Presidente Nazionale nel predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale e nel rendere operative le deli-

berazioni del medesimo, sia dal punto di vista gestionale che esecutivo.

#### **Articolo 27 – Organo di controllo**

- 1) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 2) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 3) Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

#### **Articolo 28 - Collegio Nazionale dei Probiviri**

- 1) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea Nazionale non necessariamente tra i soci dei Soggetti Associati all'Associazione nazionale.
- 2) I componenti eleggono nella prima riunione il Presidente.
- 3) È compito del Presidente eletto convocare il Collegio Nazionale dei Probiviri.
- 4) I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 5) Essi decadono comunque al termine del mandato del Consiglio direttivo nazionale.
- 6) Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione, comporre e risolvere eventuali controversie tra gli Associati e i loro aderenti e tra questi e l'Associazione o i relativi Organi Sociali a qualsiasi livello.
- 7) Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedure e il suo

lodo sarà inappellabile.

### **Articolo 29 - Patrimonio - Esercizio Sociale**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:

a) quote e contributi degli Associati;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate.

3) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4) È vietata la distribuzione - diretta o indiretta - di proventi, utili o avanzi di gestione.

5) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a

favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

6) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale, d'intesa con i Presidenti degli Enti Promotori, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

7) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

8) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di Legge.

9) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

#### **Articolo 30 - Regolamenti**

1) L'organizzazione, le attività e la disciplina di eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione Nazionale e delle sue articolazioni territoriali, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo le previsioni del presente Statuto.

#### **Articolo 31 - Recesso - Decadenza - Esclusione**

1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione Nazionale mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione.

2) Sono dichiarati decaduti gli Associati che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 4.

- |    |   |
|----|---|
| 3) | L'esclusione di un Associato nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità di cui al precedente art.2 o con i regolamenti dell'Associazione Nazionale, avviene con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, a seguito del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Direttivo Territoriale.  |
| 4) | L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.   |
| 5) | L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.  |
| 6) | Nei confronti degli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi alle assemblee e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere promossa dal Consiglio Direttivo Nazionale proposta di esclusione.   |
| 7) | L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Nazionale a maggioranza, previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo Nazionale.   |
| 8) | Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto al Soggetto escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato ed il Presidente Nazionale, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea. |
| 9) | Gli Associati di cui alla lettera b) e c) dell'art. 8, oltre che per recesso o dimissioni, possono essere dichiarati decaduti, per giusta causa o giustificato moti-  |

vo, dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta congiunta degli Enti promotori CNOS e CIOFS.

**Articolo 32 - Rinvio ad ulteriore normativa**

- 1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione Nazionale e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 30, e alle norme di Legge vigenti in materia, e in particolare al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni.

**Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci riunita a Cagliari in data 6 aprile 2019.**